



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, nella seduta del 19 novembre 2015, esaminato il testo dell'articolo 41 *Misure per la concorrenza nella professione forense* del disegno di legge S 2085 *Legge annuale per il mercato e la concorrenza* (ddl Concorrenza), approvato in prima lettura alla Camera in data 7 ottobre 2015 e in corso di esame davanti alle competenti Commissioni del Senato della Repubblica,

valutate, in particolare, le disposizioni dirette ad abrogare e a sostituire integralmente con altra disciplina la delega al Governo in materia di esercizio della professione forense in forma societaria già prevista all'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 247,

rilevato che la nuova disposizione del "ddl Concorrenza" prevede:

- la possibilità che, per un terzo del capitale sociale e dei diritti di voto, i soci non siano avvocati;
- la possibilità che anche professionisti iscritti in albi di altre professioni, senza alcuna eccezione, partecipino alla compagine societaria;
- che l'organo di gestione della società possa essere composto, anche nella totalità, da soci non avvocati;

rilevato, altresì, che l'intero articolato del "ddl Concorrenza" dedicato alla materia in questione, in particolar modo per effetto dei punti sopra richiamati:

- si discosta radicalmente dai principi ispiratori della legge 247/2012, in cui – anche per quanto concerne l'esercizio professionale in forma societaria – è riconosciuta la specificità delle prestazioni rese dagli avvocati in quanto connesse all'esigenza di protezione di diritti fondamentali e, proprio per questo, non assimilabili a qualsiasi altra prestazione di servizi;
- subordina la funzione sociale dell'Avvocatura, esplicita nell'esercizio della difesa costituzionalmente garantita dei diritti, alle logiche di redditività e di perseguimento di finalità meramente economiche cui, inevitabilmente, va ricondotta la previsione di soci solo di investimento;
- determina un condizionamento inaccettabile ai principi di indipendenza, autonomia, riservatezza e segreto professionale che scandiscono da sempre l'esercizio dell'attività professionale degli Avvocati;
- non introduce alcun elemento migliorativo della concorrenza nel settore professionale forense, bensì apre varchi incontrollati a concentrazioni nel controllo dell'attività professionale, ad opera di grandi realtà economiche, quali banche, assicurazioni, gruppi di affari e altri;
- non disciplina diversi profili di particolare rilievo, tra i quali si evidenziano la qualificazione dei redditi prodotti dalle società e la definizione del regime previdenziale (tenuto conto degli effetti sulla sostenibilità del sistema e sull'equilibrio finanziario);
- non prevede l'esclusione delle società dalla disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali;
- non precisa che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa;



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

- non fornisce alcun coordinamento con la vigente disciplina in materia di società tra avvocati di cui al d.lgs. 96/2001;

tenuto conto di quanto rilevato, il Consiglio dell'Ordine all'unanimità,

esprime contrarietà alle previsioni dell'articolo 41 del "ddl Concorrenza", richiedendone lo stralcio in sede di esame parlamentare;

invita il Parlamento a legiferare in materia di società tra avvocati, dando diretta attuazione ai principi e ai criteri direttivi elencati all'articolo 5 della legge 247/2012 e, quindi, mantenendo fermi in particolare i seguenti punti:

- a) l'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo;
- b) ciascun avvocato può far parte di una sola società tra avvocati;
- c) la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;
- d) l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;
- e) la responsabilità della società e quella dei soci non escludono la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;
- f) i redditi prodotti dalla società tra avvocati sono qualificati come redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali;
- g) l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e, conseguentemente, la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovra indebitamento (l. 3/2012).